CAMERA ARBITRALE
NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MILANO

CLAUSOLA COMPROMISSORIA SOCIETARIA (PER ATTI COSTITUTIVI E STATUTI)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori*, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale.
L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

* (In conformità a quanto sostenuto sub. 2) la clausola è passibile di estensione a direttori generali, revisori contabili, società di revisione, membri del consiglio di gestione e sorveglianza e membri del comitato per il controllo sulla gestione)

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER PATTI PARASOCIALI

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale.
L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.

COMPROMESSO ARBITRALE IN MATERIA SOsocietaria*

I sottoscritti.....e.....
premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto
.....
.....
.....
convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.

(Data)

(Firma) (Firma)

* (Modello che dà accesso ad arbitrato di diritto comune).

STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA
(NORMATIVA S.P.A. - MUTUALITÀ PREVALENTE)

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto

Art. 1 – Denominazione La cooperativa è denominata "_____ società cooperativa".	Il tenore dell'art. 2515 c.c. rende inapplicabile alla cooperativa la prescrizione contenuta nell'art. 2326 c.c.. Alle cooperative si applica infatti (art. 2519 c.c.) la normativa delle società lucrative per quanto non previsto nel titolo VI del libro quinto. Si ritiene perciò sconsigliabile l'indicazione di "Società cooperativa per azioni" e a maggior ragione quella di "Società cooperativa a responsabilità limitata" in quanto espressioni, specie la seconda, foriere di confusione dopo che, per l'art. 2518 c.c., nelle società cooperative, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Si ritiene ammissibile l'inclusione nella denominazione della vocazione prevalente o non prevalente alla mutualità. Anche questa indicazione è comunque sconsigliabile in quanto la prevalenza della mutualità dipende da elementi di fatto e non dalla mera volontà dei soci. Malgrado la rubrica dell'art. 2515 c.c., il numero di iscrizione nel registro all'albo delle cooperative a mutualità prevalente non è parte della denominazione.

Art. 2 – Sede La cooperativa ha sede nel Comune di _____. Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.	È superfluo esplicitare che la cooperativa può istituire sedi secondarie, succursali, etc. È superfluo esplicitare che solo l'indicazione del Comune ha rango statutario. È invece opportuno stabilire quale degli organi sociali sia competente a decidere il trasferimento della sede nel territorio nazionale e/o l'istituzione (o soppressione) di sedi secondarie: art. 2365 c.c..[1]

Art. 3 – Durata La cooperativa ha durata sino al __/__/____. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno **[non hanno]** diritto di recesso. [oppure] La cooperativa ha durata indeterminata. Il diritto di recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi ____ giorni dalla costituzione.	Si ritengono applicabili le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2437c.c. Dal confronto tra l'art. 2521 c.c. vigente e il precedente art. 2518 n. 13 c.c., discende la convinzione circa la ammissibilità della cooperativa a tempo indeterminato. Ove si volesse stabilire la durata indeterminata, si richiama: - il diritto di recedere che ne consegue; - l'art. 2328 n. 13 c.c. secondo il quale: *l'atto costitutivo deve indicare . . . il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio può recedere.*

[1] Nelle società cooperative che adottano la normativa delle società a responsabilità limitata, la disciplina è diversa.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.	Art. 45 cost.
[eventuale dichiarazione di adesione programmatica ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo].	*Vedasi art. 2 del DL 220/2002*[2]*.*
La cooperativa: [alternativamente o cumulativamente] - svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi; - si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; - si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.	Art. 2512 c.c.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	Art. 2521 2° co c.c. art. 2545 septies

[2] DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220 Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

Art. 2. - Modalità e soggetti abilitati

1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro.

2. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.

3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.

4. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.

5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, può formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.

6. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento
volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del
codice civile.

7. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti.

8. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro:

a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;

b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo.

9. Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino
quando l'ente cooperativo non è cancellato dall'elenco degli aderenti.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica	
La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.	Art. 45 cost.
[eventuale dichiarazione di adesione programmatica ad associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo].	*Vedasi art. 2 del DL 220/2002*[2].
La cooperativa: [alternativamente o cumulativamente] - svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi; - si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci; - si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.	Art. 2512 c.c.
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	Art. 2521 2° co c.c. art. 2545 septies

[2] DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220 Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".
Art. 2. - Modalità e soggetti abilitati
1. Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale.
3. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati.
4. Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di seguito denominate Associazioni, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.
5. Nel caso in cui l'ente cooperativo ha la necessità di certificare il possesso dei requisiti mutualistici e non ha ancora ottenuto la revisione, può formulare esplicita richiesta agli Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero, nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni, a quest'ultime.
6. Le Associazioni hanno l'obbligo di assoggettare a revisione gli enti cooperativi ad esse aderenti, compresi quelli in scioglimento
volontario, ad eccezione degli enti nei cui confronti siano stati adottati i provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 del
codice civile.
7. A tale scopo, e per ogni finalità connessa all'attuazione del presente decreto, si considerano aderenti a ciascuna Associazione gli enti cooperativi dalle stesse assoggettati a revisione e quelli che, sebbene non vigilati, abbiano ad esse versato il contributo biennale previsto dalle norme vigenti.
8. Le Associazioni, alla scadenza del termine stabilito per l'esercizio della vigilanza, comunicano agli Uffici territoriali del Governo e, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2001, n. 287, alle Direzioni provinciali del lavoro:
a) l'elenco degli enti cooperativi assoggettati a revisione;
b) l'elenco degli enti cooperativi non revisionati, indicando espressamente quelli che non hanno versato il contributo.
9. Il mancato versamento del contributo biennale all'Associazione non esime quest'ultima dall'obbligo di effettuare la revisione fino
quando l'ente cooperativo non è cancellato dall'elenco degli aderenti.

Art. 5 – Oggetto	
In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci,	
l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:	
Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.	
La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	Art. 11 T.U.B. [3] Delibera CICR 3.3.94 Circolare Bankitalia 28.6.95

[3] DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385 testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Art. 11. Raccolta del risparmio
1. Ai fini del presente decreto legislativo è raccolta del risparmio l'acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma.
2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche.
((2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta elettronica.))
3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con riguardo all'attività e alla forma giuridica dei soggetti, in base ai quali non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quella effettuata:
a) presso soci e dipendenti;
b) presso società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e presso controllate da una stessa controllante.
4. Il divieto del comma 2 non si applica:
a) agli Stati comunitari, agli organismi internazionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunitari, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccolta del risparmio è consentita in base agli ordinamenti nazionali degli Stati comunitari;
b) agli Stati extracomunitari e ai soggetti esteri abilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;
c) alle società per azioni e in accomandita per azioni per la raccolta effettuata, nei limiti previsti dal codice civile, mediante l'emissione di obbligazioni;
c-bis) alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante l'emissione di obbligazioni;
d) alle società e agli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato per la raccolta effettuata mediante titoli anche obbligazionari;
d-bis) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale individuati dal CICR;
e) alle imprese per la raccolta effettuata tramite banche ed enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che esercitano attività assicurativa o finanziaria;
f) agli enti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale che svolgono attività assicurativa o finanziaria, per la raccolta a essi specificamente consentita da disposizioni di legge.
g) alle società per la cartolarizzazione dei crediti previste dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, per la raccolta effettuata ai sensi della medesima legge.
4-bis. Il CICR stabilisce limiti e criteri per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere c-bis), d), d-bis) ed e) del comma 4, avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'articolo 10. Per la raccolta effettuata dai soggetti indicati nelle lettere d) e d-bis), le disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile. Il CICR, su proposta formulata dalla Banca d'Italia sentita la CONSOB, individua le caratteristiche, anche di durata e di taglio, dei titoli mediante i quali la raccolta può essere effettuata.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c), c-bis), d), d-bis), e) e f) sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.

Art. 6 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica	
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.	Art. 2516 c.c.
In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	Art. 2545 sexies c.c.
Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.	Art. 2521 u.c. c.c.
Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.	

Art. 7 – Normativa applicabile[4]	
Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.	Art. 2519 1° co c.c.

Soci

Art. 8 – Numero e requisiti dei soci[5]	Art. 2522 c.c.
Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	Riteniamo discutibile la legittimità di una clausola statutaria che preveda l'adozione **automatica** della normativa di srl per il caso in cui, per oltre un anno, il numero di soci sia inferiore a nove. Riteniamo perciò necessaria apposita deliberazione tramite la quale venga adottata la normativa srl. Tale delibera che sarà ammissibile solo a condizione che i soci siano **persone fisiche**.
Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.	La mancata adozione di tale deliberazione nel termine annuale determinerebbe, con ogni probabilità, lo scioglimento della cooperativa secondo la previsione dell'art. 2522 penultimo comma c.c.
Possono essere soci: - le persone fisiche che	
- le persone giuridiche che	
Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.	
Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	La clausola statutaria riproduce, integrandola, la previsione normativa contenuta nell'art. 2527 2° co c.c.. il quale ha esteso a tutte le cooperative quanto stabilito - in precedenza per le sole cooperative di lavoro - dall'art 23 [6] del DLCPS 1577/47

[4] Nelle cooperative che adottano la normativa delle società a responsabilità limitata, la disciplina è diversa.

Art. 6 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.	Art. 2516 c.c. Art. 2545 sexies c.c. Art. 2521 u.c. c.c.

Art. 7 – Normativa applicabile[4] Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.	Art. 2519 1° co c.c.

Soci

Art. 8 – Numero e requisiti dei soci[5] Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie. Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso. Possono essere soci: - le persone fisiche che - le persone giuridiche che Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	Art. 2522 c.c. Riteniamo discutibile la legittimità di una clausola statutaria che preveda l'adozione **automatica** della normativa di srl per il caso in cui, per oltre un anno, il numero di soci sia inferiore a nove. Riteniamo perciò necessaria apposita deliberazione tramite la quale venga adottata la normativa srl. Tale delibera che sarà ammissibile solo a condizione che i soci siano **persone fisiche**. La mancata adozione di tale deliberazione nel termine annuale determinerebbe, con ogni probabilità, lo scioglimento della cooperativa secondo la previsione dell'art. 2522 penultimo comma c.c. La clausola statutaria riproduce, integrandola, la previsione normativa contenuta nell'art. 2527 2° co c.c.. il quale ha esteso a tutte le cooperative quanto stabilito - in precedenza per le sole cooperative di lavoro - dall'art 23 [6] del DLCPS 1577/47

[4] Nelle cooperative che adottano la normativa delle società a responsabilità limitata, la disciplina è diversa.

[eventuale] **Art. 8bis – "Soci _____"** In ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, i nuovi soci potranno essere ammessi in una speciale categoria di soci cooperatori detta "Soci _____". L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguenti: - diritti - obblighi Il numero dei Soci _____ non può in ogni caso essere superiore ad un terzo del numero complessivo dei soci cooperatori. Trascorsi _____ [numero uguale o minore di cinque] anni dalla iscrizione il socio _____ è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.	Art. 2527 3° co c.c. La previsione della speciale categoria dei soci "apprendisti", "in prova" etc. richiede ulteriore dettaglio di normativa statutaria anche in tema di recesso ed esclusione.

Art. 9 – Procedura di ammissione Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo ___ ovvero con delibera dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa. In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto: - delle dichiarazioni contenute nella domanda, - della documentazione ad essa allegata, - di ogni altra informazione comunque acquisita, - della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio, - della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci. L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci. Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. *Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento*	Art. 2528 c.c.

[5] Nelle cooperative che adottano la normativa delle società a responsabilità limitata, la disciplina è diversa.

[6] Testo come modificato dalla legge 59/1992: *Art. 23 (Requisiti dei soci delle cooperative) - I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialita' delle cooperative di cui fanno parte o affini.*
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.
E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi, come soci, intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitano attivita' diversa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la manodopera del nucleo familiare.
Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualita' di socio, e' consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra".

Art. 10 – Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.
In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

[eventuale]
Art. 10 bis – Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:

- accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;
- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato;
- effettuare il conferimento delle materie prime da loro prodotte secondo [le esigenze] [il piano] di produzione e di trasformazione decise / predisposto dagli amministratori;

Art. 11 – Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte.
Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.
Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.
Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

[eventuale]
Art. 11 bis – Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:
[a titolo di esempio]

- i versamenti relativi ai programmi costruttivi cui si sono obbligati a partecipare, secondo il piano economico e finanziario predisposto dagli amministratori;
- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto . . .
- i conferimenti di materie prime che si sono impegnati a produrre e a conferire per l'attività di trasformazione che costituisce l'oggetto della cooperativa secondo il piano di conferimento e stoccaggio predisposto dagli amministratori;
- . . .

Art. 12 – Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.
[oppure]
Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 2530 c.c.: in caso di divieto di cessione della partecipazione, il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni.

Art. 10 – Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.
In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

[eventuale]
Art. 10 bis – Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare con essa cooperativa rapporti mutualistici in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di:

- accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;
- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato;
- effettuare il conferimento delle materie prime da loro prodotte secondo [le esigenze] [il piano] di produzione e di trasformazione decise / predisposto dagli amministratori;

Art. 11 – Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo delle azioni sottoscritte.
Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.
Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.
Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.
Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

[eventuale]
Art. 11 bis – Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare:
[a titolo di esempio]

- i versamenti relativi ai programmi costruttivi cui si sono obbligati a partecipare, secondo il piano economico e finanziario predisposto dagli amministratori;
- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto . . .
- i conferimenti di materie prime che si sono impegnati a produrre e a conferire per l'attività di trasformazione che costituisce l'oggetto della cooperativa secondo il piano di conferimento e stoccaggio predisposto dagli amministratori;
- . . .

Art. 12 – Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori	Art. 2530 c.c.: in caso di divieto di cessione della partecipazione, il socio può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni.
Le azioni dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte. [oppure] Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale. [e anche] In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.	Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società.

Art. 13 – Acquisto di azioni proprie	Secondo l'art. 2529: la previsione statutaria è condizione per l'ammissibilità dell'acquisto. È significativo il fatto che non venga richiamato il divieto stabilito, per la srl dall'art 2474 c.c.
Gli amministratori possono acquistare o rimborsare azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 14 – Recesso	Si rammenta che la giurisprudenza onoraria (Tribunale di Milano) considerava illegittime le clausole statutarie che abilitassero il socio a recedere allorché non fosse *genericamente* in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Restano aperte, per il momento, le questioni: • se sia ammissibile una clausola che preveda il recesso ad nutum (in relazione alla prescrizione dell'art 2530 u.co c.c. che impone un lasso di tempo di due anni e un preavviso di novanta giorni) • se sia ammissibile una clausola che preveda il recesso per giusta causa, magari con riferimento espresso all'art. 2285 c.c.
Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti: • dal presente statuto • dalle disposizioni di legge sulle società cooperative • dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili. In particolare sono cause di recesso: a – la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione b – la ricorrenza di una delle cause di esclusione c – la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 octies) d – il trasferimento della residenza del socio in un Comune / Provincia / Regione diverso da quello/quella in cui la cooperativa svolge la propria attività e – la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune / Provincia / Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio. Il recesso non può essere parziale. Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: - per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione [ricezione?] del provvedimento di accoglimento della domanda, - per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contra-	competente secondo la sede della cooperativa? [ovvero ad un collegio arbitrale?] Art 2544 c.c. La decorrenza degli effetti è derogabile statutariamente.

rio, - [oppure {clausola buona per le cooperative edilizie?}] lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la risoluzione dei del rapporto mutualistico in corso. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme sulle società per azioni.	

Art. 15 – Esclusione L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo: 1) per il mancato pagamento delle azioni sottoscritte; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; 5) per fallimento del socio; ...) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto L'esclusione è deliberata dagli amministratori / dall'assemblea, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	Anche a questo tema di esclusione vale richiamare la giurisprudenza onoraria che considerava illegittime le clausole statutarie che prevedessero cause di esclusione considerate generiche. È ragionevole collocare nel regolamento la dettagliata previsione della "grave inadempienza" In relazione al tipo di scambio si possono portare, a titolo di esempio, le seguenti ipotesi: • il mancato pagamento delle somme corrispondenti al costo dell'alloggio prenotato; • il rifiuto ingiustificato di prestazioni di attività lavorativa da parte del socio in conformità allo statuto o al regolamento; • il mancato conferimento della quota di materia prima *assegnata;* • la indisponibilità del socio ad intraprendere rapporti mutualistici per . . . mesi. In mancanza di previsione statutaria la competenza è degli amministratori Effetto statutariamente derogabile.

Art. 16 – Morte del socio Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. [oppure] Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. La nomina del rappresentante comune non è necessaria se il socio defunto possedeva più azioni ed esse vengono ripartite tra gli eredi.	Art. 2534 c.c.

rio, - [oppure {clausola buona per le cooperative edilizie?}] lo scioglimento del rapporto sociale ha per effetto la risoluzione dei del rapporto mutualistico in corso. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme sulle società per azioni.	

Art. 15 – Esclusione L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo: 1) per il mancato pagamento delle azioni sottoscritte; 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico; 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa; 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; 5) per fallimento del socio; ...) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto L'esclusione è deliberata dagli amministratori / dall'assemblea, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	Anche a questo tema di esclusione vale richiamare la giurisprudenza onoraria che considerava illegittime le clausole statutarie che prevedessero cause di esclusione considerate generiche. È ragionevole collocare nel regolamento la dettagliata previsione della "grave inadempienza" In relazione al tipo di scambio si possono portare, a titolo di esempio, le seguenti ipotesi: • il mancato pagamento delle somme corrispondenti al costo dell'alloggio prenotato; • il rifiuto ingiustificato di prestazioni di attività lavorativa da parte del socio in conformità allo statuto o al regolamento; • il mancato conferimento della quota di materia prima *assegnata;* • la indisponibilità del socio ad intraprendere rapporti mutualistici per . . . mesi. In mancanza di previsione statutaria la competenza è degli amministratori Effetto statutariamente derogabile.

Art. 16 – Morte del socio Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. [oppure] Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto se ne fanno richiesta e, se sono più di uno, nominano un rappresentante comune. La nomina del rappresentante comune non è necessaria se il socio defunto possedeva più azioni ed esse vengono ripartite tra gli eredi.	Art. 2534 c.c.

Art. 17– Liquidazione e rimborso delle azioni Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende: a) il valore nominale delle azioni, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; b) .. c) ... La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del soprapprezzo. Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di . . . giorni dalla approvazione del bilancio. Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	L'art. 2535 c.c. prevede che la liquidazione avvenga sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Possono essere inclusi nella liquidazione: - il sovrapprezzo (che, nel silenzio dell'atto costitutivo, è sempre compreso, se sussistente e non destinato ad aumento gratuito del capitale ex art. 2545 quinquies c.c.) - eventuali poste per rivalutazione delle azioni (ad esempio quelle di cui all'art. 7 L. 59/92, se si ritenga tale norma non abrogata dal 2545 quinquies c.c.;) - dividendi maturati e non corrisposti. Si segnala la pericolosità, in una cooperativa a mutualità prevalente, di clausole che possano essere considerate contrastanti con l'art. 2514 lettera c) c.c., il quale vieta la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori. Qualora si intenda largheggiare nella determinazione delle componenti del rimborso, si dovrà fare attenzione ad utilizzare unicamente riserve derivanti da conferimenti (come il sovrapprezzo, il cui rimborso era peraltro previsto anche dall'art. 9 L. 59/92).

Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.	Art. 2536 c.c.

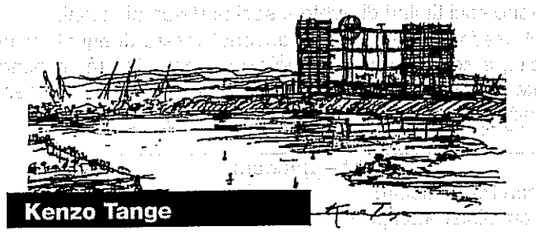

Patrimonio e mutualità

Art. 19 – Patrimonio sociale	
Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, variabile e formato: – dai conferimenti dei soci cooperatori; – dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa; b) dalla riserva legale; c) dall'eventuale sovrapprezzo; d) dalla riserva straordinaria; e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.	Art. 4 L. 59/92 Art. 2545 quater c.c. Art. 2528 c.c. Artt. 2526-2545 quinquies c.c.

Art. 20 – Prevalenza della mutualità	Art. 2514 c.c.
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

Art. 21 – Capitale sociale	
Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna. Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.	Da una prima lettura dell'art. 2525 c.c., correlato all'art. 2519 c.c., sembrerebbe conseguente che le cooperative cui si applicano le norme spa debbano, tassativamente, emettere azioni, mentre, in quelle che si rifanno alla normativa delle società a responsabilità ciò non sia possibile. Da una analisi più attenta la regola sembra poter soffrire qualche eccezione Nelle cooperative "storiche" il valore partecipazioni non è mai stato adeguato agli aggiornamenti legislativi, e sempre si è ritenuto che tale adeguamento non sia obbligato (in tale senso si è espressa anche la giurisprudenza onoraria del Tribunale di Milano). D'altra parte sotto la previgente normativa era stabilito, come ora, che alle azione delle cooperative si applicano gli artt. ... 2348...., e quindi era previsto che le azioni dovessero essere di eguale valore: un risultato non perseguibile nelle cooperative storiche, in assenza di delibera totalitaria e unanime. Ed inoltre: • l'art. 4 della L. 59/92, istituendo la categoria dei soci sovventori, ha stabilito che i conferimenti dei medesimi sono rappresentati da azioni (nominative e trasferibili) indipendentemente dal fatto che la partecipazione del socio cooperatore sia costituita da quote o da azioni, sancendo in tal modo la possibilità che in una medesima società coesistano soci titolari di quote e soci portatori di azioni; • la regola secondo cui le azioni devono essere di eguale valore che, ai sensi dell'art. 2519 c.c., è soggetta ad un giudizio di compatibilità, in tema di cooperative, semplicemente non si applica oppure deve essere intesa nel senso che è indifferente la qualificazione delle partecipazioni nelle cooperative?

Art. 22 – Bilancio	
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla re-	

Patrimonio e mutualità

Art. 19 – Patrimonio sociale	
Il patrimonio della cooperativa è costituito: a) dal capitale sociale, variabile e formato: – dai conferimenti dei soci cooperatori; – dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa; b) dalla riserva legale; c) dall'eventuale sovrapprezzo; d) dalla riserva straordinaria; e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.	Art. 4 L. 59/92 Art. 2545 quater c.c. Art. 2528 c.c. Artt. 2526-2545 quinquies c.c.

Art. 20 – Prevalenza della mutualità	Art. 2514 c.c.
La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	

Art. 21 – Capitale sociale	
Il capitale è variabile ed è rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 25 (venticinque) ciascuna. Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge.	Da una prima lettura dell'art. 2525 c.c., correlato all'art. 2519 c.c., sembrerebbe conseguente che le cooperative cui si applicano le norme spa debbano, tassativamente, emettere azioni, mentre, in quelle che si rifanno alla normativa delle società a responsabilità ciò non sia possibile. Da una analisi più attenta la regola sembra poter soffrire qualche eccezione Nelle cooperative "storiche" il valore partecipazioni non è mai stato adeguato agli aggiornamenti legislativi, e sempre si è ritenuto che tale adeguamento non sia obbligato (in tale senso si è espressa anche la giurisprudenza onoraria del Tribunale di Milano). D'altra parte sotto la previgente normativa era stabilito, come ora, che alle azione delle cooperative si applicano gli artt. ... 2348...., e quindi era previsto che le azioni dovessero essere di eguale valore: un risultato non perseguibile nelle cooperative storiche, in assenza di delibera totalitaria e unanime. Ed inoltre: • l'art. 4 della L. 59/92, istituendo la categoria dei soci sovventori, ha stabilito che i conferimenti dei medesimi sono rappresentati da azioni (nominative e trasferibili) indipendentemente dal fatto che la partecipazione del socio cooperatore sia costituita da quote o da azioni, sancendo in tal modo la possibilità che in una medesima società coesistano soci titolari di quote e soci portatori di azioni; • la regola secondo cui le azioni devono essere di eguale valore che, ai sensi dell'art. 2519 c.c., è soggetta ad un giudizio di compatibilità, in tema di cooperative, semplicemente non si applica oppure deve essere intesa nel senso che è indifferente la qualificazione delle partecipazioni nelle cooperative?

Art. 22 – Bilancio	
L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	

Art. 23 – Utili	
La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli: a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento; b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge; c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente; d) alla riserva straordinaria; e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari; f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	È competente l'assemblea ai sensi artt. 2364 e 2364 bis c.c.

Art. 24 - Ristorni	Art. 2545 sexies c.c.
In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a: - la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio; - la qualità delle prestazioni lavorative dei soci; - la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.	Per quanto ampio sia il margine riservato in materia all'autonomia statutaria, e per quanto sia discutibile la sussistenza in capo al socio di un vero e proprio diritto al ristorno, è necessario che lo statuto contenga una disciplina relativa a questo aspetto che, dopo la riforma, assume rilievo centrale nella disciplina della cooperativa. Riteniamo opportuno che lo statuto o l'apposito regolamento contengano criteri specifici che integrino, come richiesto dalla norma, il riferimento generico alla proporzionalità in funzione di quantità e qualità degli scambi mutualistici

Art. 25 - Strumenti finanziari	
La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti: a) diritti di amministrazione e patrimoniali; b) unicamente diritti patrimoniali. Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria. I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.	Nelle società cooperative che adottano la normativa delle società a responsabilità limitata, la disciplina è diversa.

Assemblea[7]

Art. 26 – Convocazione	
L'assemblea, ordinaria e straordinaria à sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche	Nel codice civile, le regole sulla convocazione non stanno nella parte dedicata alla disciplina dell'assemblea, bensì in quella dell'atto costitutivo.

[7] Nelle società cooperative che adottano la normativa delle società a responsabilità limitata la disciplina è diversa.

l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- pubblicato su . . .

[oppure]

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto [componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art 2541 u.c. c.c., rappresentante comune degli obbligazionisti] a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario

[oppure]

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi:

- ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato,
- dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio

- italiano
- della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede
- del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni confinanti.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.
L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

L'art. 2521 n. 9 c.c. sancisce la derogabilità della disciplina legale con formula assai simile alla precedente ma, poiché ora il riferimento alla legge è alternativo (spa o srl), ove mai lo statuto prevedesse alcuna modalità di convocazione, sarebbe necessario uno sforzo interpretativo maggiore. Pertanto riteniamo quasi indispensabile una disciplina statutaria di un certo dettaglio.

Per le modalità di convocazione riteniamo inopportuno il rinvio ad un *regolamento* il quale, testualmente, è destinato a regolare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento *dell'attività mutualistica* tra cooperativa e socio (2521 u.c. c.c.)

Ancorché la lettera della norma consenta deroghe alle disposizioni di legge, riteniamo comunque inammissibili:

- deroghe alla competenza degli amministratori a convocare l'assemblea
- mancanza della indicazione univoca degli argomenti all'ordine del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza
- derogabilità delle forme di convocazione statutariamente previste
- delega in bianco all'organo amministrativo delle modalità di convocazione

l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere: - pubblicato su . . . [oppure] - inviato ai soci e agli altri aventi diritto [componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art 2541 u.c. c.c., rappresentante comune degli obbligazionisti] a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario [oppure] - inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci. In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi: • ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, • dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti non presenti dei predetti organi. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio • italiano • della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede • del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni confinanti. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: - sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.	L'art. 2521 n. 9 c.c. sancisce la derogabilità della disciplina legale con formula assai simile alla precedente ma, poiché ora il riferimento alla legge è alternativo (spa o srl), ove mai lo statuto prevedesse alcuna modalità di convocazione, sarebbe necessario uno sforzo interpretativo maggiore. Pertanto riteniamo quasi indispensabile una disciplina statutaria di un certo dettaglio. Per le modalità di convocazione riteniamo inopportuno il rinvio ad un *regolamento* il quale, testualmente, è destinato a regolare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento *dell'attività mutualistica* tra cooperativa e socio (2521 u.c. c.c.) Ancorché la lettera della norma consenta deroghe alle disposizioni di legge, riteniamo comunque inammissibili: • deroghe alla competenza degli amministratori a convocare l'assemblea • mancanza della indicazione univoca degli argomenti all'ordine del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza • derogabilità delle forme di convocazione statutariamente previste • delega in bianco all'organo amministrativo delle modalità di convocazione

Art. 27 – Maggioranze costitutive e deliberative L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società per azioni, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative. [oppure] Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera , in prima convocazione, con la maggioranza dei voti esprimibili e in seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei presenti.	Un esempio di quorum stabilito per legge riguarda la trasformazione: art. 2545 decies c.c. Si noti la peculiarità del quorum legale variabile in funzione del numero dei soci! Per cooperative che possono avere un elevato numero di soci è opportuno prevedere maggioranze compatibili con esigenze pratiche di funzionamento.

Art. 28 – Intervento in assemblea e diritto di voto Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute I soci cooperatori persone giuridiche hanno voto plurimo in misura variabile secondo la seguente tabella: *Poiché i [parte dei] soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, il diritto di voto compete loro anche in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico nella misura stabilita nel regolamento . . . In ogni caso nessuno di detti soci può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale né ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.* Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione. Ai soci sovventori spetta un voto ogni . . . fermi restando il numero massimo per ciascuno e quello complessivo stabiliti dalla legge per i soci sovventori stessi. [oppure] Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.	Il diritto di voto e quello di intervento, malgrado la formulazione dell'art. 2538 c.c. non coincidono. (si veda anche l'art. 2370 c.c. – vecchio e nuovo - che si riferisce al diritto di intervento) È stata criticata in dottrina l'applicazione alle cooperative della clausola, conforme alla normativa delle società per azioni, *"Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto"*. Si è optato per la non previsione del voto per corrispondenza. Esso non deve essere confuso con la partecipazione all'assemblea con mezzi di telecomunicazione (art. 2370 c.c.) Solo il voto per corrispondenza, infatti richiede l'inclusione della delibera proposta nella convocazione e solo tale previsione dà luogo alla (talvolta) imbarazzante conseguenza prevista dall'ultimo comma dell'art. 2538 c.c. Si vedano gli artt. 2526 3° comma e 2538 c.c. Si veda l'art. 2548 c.c. per le mutue assicuratrici. Si è ritenuto di non inserire l'inadempimento del rapporto mutualistico tra le cause di sospensione del diritto di voto in considerazione del fatto che, di regola, la dimensione e la frequenza di questo non incidono sulla quantità di quello.

Art. 29 – Rappresentanza nell'assemblea[8] I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci[9].	

[8] Nelle società cooperative che adottano la normativa delle società a responsabilità limitata, la disciplina è diversa.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo {né ai dipendenti della cooperativa}, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo {né ai dipendenti} di queste, ancorché soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.	

Art. 30 – Assemblee separate Qualora la cooperativa avesse più di tremila soci e qualora svolgesse la propria attività in più province ovvero avesse più di cinquecento soci e si realizzassero più gestioni mutualistiche, le deliberazioni sono assunte con il metodo delle assemblee separate che devono svolgersi in ciascuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero per ciascuna delle gestioni mutualistiche. A ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nella provincia ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispettiva competenza. Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per l'assemblea generale dalla legge e dal presente statuto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e il tempo delle adunanze tanto delle assemblee separate come dell'assemblea generale che deve in ogni caso tenersi non prima di . . . giorni rispetto a quello fissato per le assemblee separate. L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.	Si propone un abbozzo di disciplina suppletiva per le ipotesi in cui la regolamentazione delle assemblee separate sia indispensabile. L'effettiva ricorrenza dei relativi presupposti determinerà, in concreto, una disciplina certamente più articolata.

[9] Il confronto della formulazione della nuova norma con quella previgente induce qualche riflessione, qualche perplessità, più di un dubbio.
Si deve ricordare che, secondo la relazione ministeriale, "la norma vuole *ridurre i limiti* della rappresentanza del socio in assemblea".
Peraltro, secondo il tenore letterale della norma, parrebbe che a quello che era un triplo limite (il socio non può farsi rappresentare se non da un altro socio - la rappresentanza è ammessa solo nei casi previsti dallo statuto - ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci) si è sostituita la attribuzione di un diritto ciascun socio può [cioè ha diritto di] rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Occorre domandarsi se tale prescrizione sia inderogabile non solo verso l'alto (il che sembra palese) ma anche verso il basso. Si potrebbe cioè sostenere che nelle cooperative che adottano la normativa delle società per azioni è vietato limitare la facoltà di rappresentanza a un numero di soci inferiore a dieci. Letta in questi termini la norma avrebbe il significato di consentire la raccolta di un numero rispettabile di deleghe favorendo la nascita e la crescita di gruppi di pressione in assemblea. Favorire le formazioni intermedie non aiuta forse lo sviluppo della democrazia?
La nuova formulazione della norma (primo comma) consentirebbe anche un'ulteriore interpretazione che non esiteremmo a definire destabilizzante in quanto consentirebbe di ritenere che il limite quantitativo delle dieci deleghe vale solo per il delegato che sia socio. Il non socio potrebbe allora rastrellare deleghe oltre il limite di dieci incontrando unicamente i limiti stabiliti per le società per azioni dall'art 2372 c.c..
Paradossalmente si potrebbe affermare che quest'ultima interpretazione è in linea con la legge delega che imponeva al legislatore delegato di favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari! Ammettendo la delega a terzi oltre il numero di dieci, si favorirebbe la partecipazione (ancorché mediata) di soci che altrimenti resterebbero assenti.
Quest'utima interpretazione è sicuramente inaccettabile. A parte il richiamo alla tradizione, è decisivo in proposito il secondo comma dell'art. 2539 il quale, consentendo l'eccezione, conferma implicitamente la regola. È incontestabile che, se tuttora non fosse vietata - di regola - la delega al non socio, il secondo comma dell'art. 2539 non avrebbe avuto ragione di essere scritto. Resta dunque ferma la regola della delegabilità ai soli soci.
Invariata rimane, dopo la riforma, la questione se il socio lavoratore dipendente della cooperativa (situazione tipica nella cooperativa di lavoro) possa essere portatore di deleghe. Si propende per la soluzione affermativa salvo che il rapporto di lavoro subordinato esuli dallo scambio mutualistico (ad esempio dipendente di una cooperativa di consumo o di credito).
Da quanto esposto deriva l'esigenza di una accorta e prudente disciplina statutaria delle modalità attraverso cui si esplica la rappresentanza in assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo {né ai dipendenti della cooperativa}, né alle società da essa controllate o ai membri dell'organo amministrativo o di controllo {né ai dipendenti} di queste, ancorché soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci.	

Art. 30 – Assemblee separate	
Qualora la cooperativa avesse più di tremila soci e qualora svolgesse la propria attività in più province ovvero avesse più di cinquecento soci e si realizzassero più gestioni mutualistiche, le deliberazioni sono assunte con il metodo delle assemblee separate che devono svolgersi in ciascuna delle province in cui la cooperativa opera ovvero per ciascuna delle gestioni mutualistiche. A ciascuna delle assemblee separate intervengono i soci che hanno residenza nella provincia ovvero che partecipano alla attività mutualistica di rispettiva competenza. Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite per l'assemblea generale dalla legge e dal presente statuto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo e il tempo delle adunanze tanto delle assemblee separate come dell'assemblea generale che deve in ogni caso tenersi non prima di . . . giorni rispetto a quello fissato per le assemblee separate. L'avviso di convocazione deve contenere, per esteso, la deliberazione proposta.	Si propone un abbozzo di disciplina suppletiva per le ipotesi in cui la regolamentazione delle assemblee separate sia indispensabile. L'effettiva ricorrenza dei relativi presupposti determinerà, in concreto, una disciplina certamente più articolata.

[9] Il confronto della formulazione della nuova norma con quella previgente induce qualche riflessione, qualche perplessità, più di un dubbio.
Si deve ricordare che, secondo la relazione ministeriale, "la norma vuole *ridurre i limiti* della rappresentanza del socio in assemblea".
Peraltro, secondo il tenore letterale della norma, parrebbe che a quello che era un triplo limite (il socio non può farsi rappresentare se non da un altro socio - la rappresentanza è ammessa solo nei casi previsti dallo statuto - ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci) si è sostituita la attribuzione di un diritto ciascun socio può [cioè ha diritto di] rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.
Occorre domandarsi se tale prescrizione sia inderogabile non solo verso l'alto (il che sembra palese) ma anche verso il basso. Si potrebbe cioè sostenere che nelle cooperative che adottano la normativa delle società per azioni è vietato limitare la facoltà di rappresentanza a un numero di soci inferiore a dieci. Letta in questi termini la norma avrebbe il significato di consentire la raccolta di un numero rispettabile di deleghe favorendo la nascita e la crescita di gruppi di pressione in assemblea. Favorire le formazioni intermedie non aiuta forse lo sviluppo della democrazia?
La nuova formulazione della norma (primo comma) consentirebbe anche un'ulteriore interpretazione che non esiteremmo a definire destabilizzante in quanto consentirebbe di ritenere che il limite quantitativo delle dieci deleghe vale solo per il delegato che sia socio. Il non socio potrebbe allora rastrellare deleghe oltre il limite di dieci incontrando unicamente i limiti stabiliti per le società per azioni dall'art 2372 c.c..
Paradossalmente si potrebbe affermare che quest'ultima interpretazione è in linea con la legge delega che imponeva al legislatore delegato di favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari! Ammettendo la delega a terzi oltre il numero di dieci, si favorirebbe la partecipazione (ancorché mediata) di soci che altrimenti resterebbero assenti.
Quest'utima interpretazione è sicuramente inaccettabile. A parte il richiamo alla tradizione, è decisivo in proposito il secondo comma dell'art. 2539 il quale, consentendo l'eccezione, conferma implicitamente la regola. È incontestabile che, se tuttora non fosse vietata - di regola - la delega al non socio, il secondo comma dell'art. 2539 non avrebbe avuto ragione di essere scritto. Resta dunque ferma la regola della delegabilità ai soli soci.
Invariata rimane, dopo la riforma, la questione se il socio lavoratore dipendente della cooperativa (situazione tipica nella cooperativa di lavoro) possa essere portatore di deleghe. Si propende per la soluzione affermativa salvo che il rapporto di lavoro subordinato esuli dallo scambio mutualistico (ad esempio dipendente di una cooperativa di consumo o di credito).
Da quanto esposto deriva l'esigenza di una accorta e prudente disciplina statutaria delle modalità attraverso cui si esplica la rappresentanza in assemblea.

All'assemblea generale partecipano soci delegati in numero complessivo pari a . . . eletti dalle assemblee separate in proporzione al numero dei voti spettanti ai soci ammessi alle singole assemblee separate. I delegati sono eletti, in ciascuna assemblea separata, in proporzione ai voti espressi. Alla minoranza spetta la nomina di almeno un delegato qualora essa raggiunga almeno il . . . % dei voti validamente espressi. Nell'assemblea generale, cui hanno diritto di partecipare tutti i soci della cooperativa che hanno partecipato alle assemblee separate, il voto è esercitato esclusivamente dai delegati nominati dalle assemblee separate.	

Amministrazione

Art. 31 – Consiglio di amministrazione	
La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di ….. membri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito **dall'assemblea** all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi[10]. Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un…… del totale. [Non più di un terzo] In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.	Si è scelto, per semplicità redazionale, il sistema di amministrazione tradizionale con organo amministrativo collegiale Art. 2383 2° co c.c. Possono essere introdotti ulteriori limiti collegati al divieto di cumulo di cariche. Art. 2542 2° co c.c. Si può anche prevedere che uno o più amministratori siano scelti fra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in proporzione del rispettivo interesse nell'attività sociale.

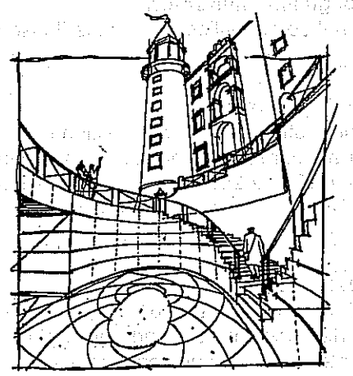

Giancarlo De Carlo

[10] Nelle società cooperative che adottano la normativa delle società a responsabilità limitata, la disciplina è diversa.

Art. 32 – Adunanze del consiglio Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia [ovvero. . .], tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché: - sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	In materia di patrimoni destinati ad uno specifico affare, l'art. 2447 ter u. co c.c. prevede la maggioranza assoluta dei componenti del c.d.a.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.	

Art. 34 – Poteri di gestione Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.	

Art. 35 - Deleghe Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di mag-	Artt. 2528-2532-2533 c.c.

Art. 32 – Adunanze del consiglio Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea che ha nominato il consiglio stesso; il consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia [ovvero. . .], tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché: - sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.	In materia di patrimoni destinati ad uno specifico affare, l'art. 2447 ter u. co c.c. prevede la maggioranza assoluta dei componenti del c.d.a.

Art. 33 - Sostituzione degli amministratori Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.	

Art. 34 – Poteri di gestione Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.	

Art. 35 - Deleghe Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni centoottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.	Artt. 2528-2532-2533 c.c.

Art. 36 – Rappresentanza La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti ed agli amministratori delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito nella deliberazione di nomina.	

Art. 37 – Compensi e rimborsi Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	

Controllo

Art. 38 – Controllo diretto dei soci[11] Oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422 c.c., i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.	Art 2545 bis c.c.

Art. 39 – Collegio sindacale e revisore contabile La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria. Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.	

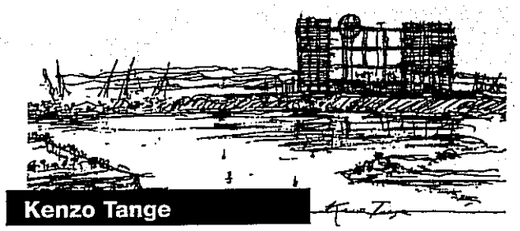

[11] Nelle società cooperative che adottano la normativa delle società a responsabilità limitata, la disciplina è diversa.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Art. 40 - Scioglimento	
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina i liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
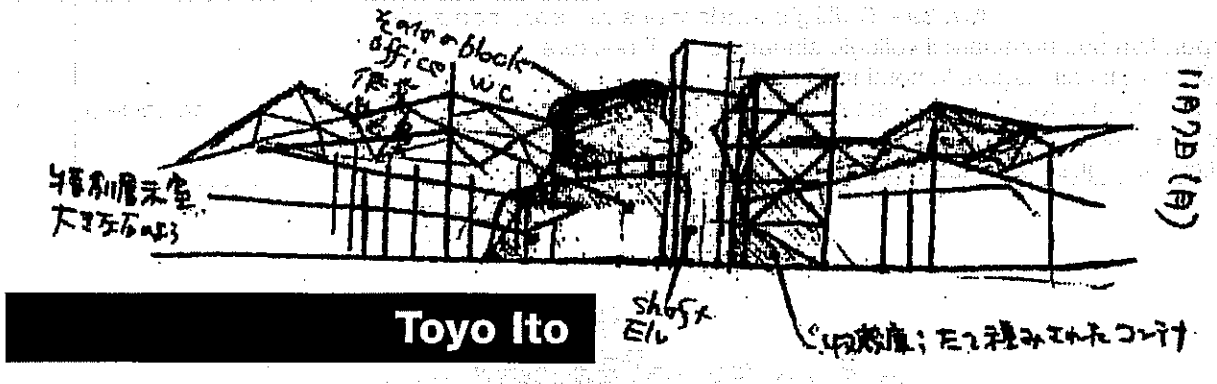
Art. 41 - Devoluzione	
L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.